

COMUNE DI ERULA	  <small>A.D. MDLXII</small>	AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E COMUNE DI ERULA PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZE AI SENSI DELL'ART. 41 D. LGS. 81/2008 E DELLA DELIBERA R.A.S. 10/42 DEL 11.02.2009 DI RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI N. 99/CU DEL 30.10.2007.

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Commissario Dott. Giovanni Cavalieri, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso al sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

e

il Comune di Erula, in persona del Dott. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in _____, Via _____ n. _____ (cod. fisc. _____)

PREMESSO

- che il Comune di Erula intende avvalersi della collaborazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'esecuzione degli accertamenti sui propri dipendenti per la verifica di assenza di tossicodipendenze ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008 come specificato dalla Delibera Regionale n. 10/42 del 11.02.2009 di recepimento del Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni n. 99/CU del 30.10.2007;
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante la propria struttura di Medicina Legale, è disponibile ad effettuare tali tipi di accertamenti a favore del Comune di Erula, individuando nella Dott.ssa Claudia Trignano, Dirigente Medico afferente alla detta Struttura, il professionista deputato all'esecuzione degli accertamenti di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari assicura al Comune di Erula, mediante la propria Struttura di Medicina Legale, l'effettuazione degli accertamenti sanitari sui propri dipendenti per la verifica di assenza di tossicodipendenze che saranno rese dalla Dott.ssa Claudia Trignano, Dirigente

Medico presso la suddetta Struttura.

Nello specifico, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

1. Determinazione con metodo immunochimico di droghe d'abuso (prelievo+esame);
2. Determinazione con metodo immunochimico di droghe d'abuso (solo esame).

ART. 2 – Modalità

Il Dirigente Medico sopra individuato effettuerà le indagini di cui all'art. 1 sui dipendenti segnalati, di volta in volta, dal Comune di Erula alla Struttura di Medicina Legale tramite richiesta scritta ovvero informatizzata (previ specifici accordi a tal fine tra le due Aziende).

La Struttura di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari invierà relazione scritta sui risultati ottenuti in ciascun caso.

ART. 3 – Compensi

Per l'esecuzione degli esami di cui all'art. 1, il Comune di Erula corrisponderà all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari le seguenti tariffe:

Esame	Tariffa (€)
Determinazione con metodo immunochimico di droghe d'abuso (prelievo+esame)	50,93
Determinazione con metodo immunochimico di droghe d'abuso (solo esame)	46,93

ART. 4 – Modalità di pagamento

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste sarà documentata dal Dirigente Medico che le ha erogate mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo attestante gli interventi effettuati.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità trimestrale intestata al Comune di Erula C.F.:_____ – P. I.:_____.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Banco di Sardegna – Agenzia 1 ABI 01015 – CIN E – CAB 17201

C/C n° 000070188747

ART. 5 – Durata

La presente Convenzione ha validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART. 6 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte del Comune di Erula, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 7 – Trattamento dati

Con il presente atto, l'AOU e la Struttura di Medicina Legale sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune di Erula per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su tre pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

**Il Commissario
(Dott. Giovanni Cavalieri)**

COMUNE DI _____

**Il _____
(Dott. _____)**